Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 1° settembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 agosto 1978, n. **497.**

Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.

Art. 2.

Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente articolo 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, è predisposto dalla Direzione generale del genio ed approvato dal Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale programma è comunicato alle Camere entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Art. 3.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al precedente articolo 2, nonchè sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La relazione comprende indicazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e sulle rispettive classificazioni.

Art. 4.

Il programma di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non rilevante entità di cui al comma terzo del presente articolo, sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche in deroga ad essi, ai sensi dello articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato:

ad acquisire o ricevere in permuta aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1, con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di

maggior valore, di proprietà dei comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario, purché nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano, in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero della difesa, per i primi due anni dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito dei piani e degli stanziamenti finanziari corrispondenti, è autorizzato ad acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata, e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Tale facoltà è consentita anche dopo i primi due anni solo per gli interventi di non rilevante entità.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 5.

Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.

Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 6.

In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati:

1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);

2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;

5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede (ASC).

Art. 7.

L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente articolo 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonchè al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.

La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali della Difesa.

Della concessione è data notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

Art. 8.

Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.

Con il regolamento di cui al successivo articolo 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.

La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Art. 9.

Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

a) capo di stato maggiore della Difesa; capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata; segretario generale della Difesa;

b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;

c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 10.

Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del precedente articolo 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.

Art. 11.

Gli alloggi di servizio di cui al punto 4) del precedente articolo 6 sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

Art. 12.

Gli ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e corrispondenti possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.

Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

Art. 13.

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

Art. 14.

Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato.

Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.

Art. 15.

Oltre al canone mensile di cui al precedente articolo 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.

Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

Art. 16.

I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4) e 5) del precedente articolo 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo articolo 20.

Art. 17.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, ed a tutti gli altri alloggi di cui al precedente articolo 5.

Art. 19.

Le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la determinazione dei canoni, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 20.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di commissioni per la assegnazione degli alloggi stessi.

L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

Art. 21.

In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito nel regolamento.

Art. 22.

Gli assegnatari utenti al momento della entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi.

In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonchè ai parenti di 1° grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso.

Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Art. 23.

Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto:

dal Ministro della difesa, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;

da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti;

dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;

dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

dal direttore generale del genio militare.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.

Art. 24.

Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.

Art. 25.

Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

Art. 26.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli 1831, 4011 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi.

All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Con l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 20 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili demaniali in uso al Ministero della difesa.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **498**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia de « L'Ascensione », in Prato.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato 27 maggio 1973, integrato con due dichiarazioni, una di pari data e l'altra del 15 ottobre 1977, relativo all'erezione della parrocchia de « L'Ascensione », in Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **499**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Sant'Angelo, in Rozzano.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Sant'Angelo, in Rozzano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1978, n. **500**.

Modificazioni allo statuto della cassa mutua fra il personale civile dell'Amministrazione della difesa, in Roma.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 18 e 19 dello statuto della cassa mutua fra il personale civile dell'Amministrazione della difesa, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, n. 11.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 145

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1978.

Nomina di un tecnico aggregato alla commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1978-79;

Visti l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, i quali prevedono la possibilità di aggregare alla commissione stessa « dei tecnici scelti dal presidente fra i professori delle regie università o dei regi istituti superiori, per riferire su singole questioni »;

Visti la legge 5 giugno 1967, n. 417 ed il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, in materia di compensi spettanti ai componenti della commissione medesima;

Vista la scelta effettuata dal presidente della commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' stato chiamato a far parte della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, costituita per il biennio 1978-79, in qualità di tecnico aggregato il prof. dott. Paolo Silvestroni, ordinario di chimica generale e inorganica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma, già membro tecnico della commissione costituita per il biennio 1976-77.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 4034 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1978
Registro n. 10 Industria, foglio n. 77

(6555)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2 categoria in Santa Cruz de la Palma (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° giugno 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Santa Cruz de la Palma (Spagna) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978
Registro n. 453 Esteri, foglio n. 232

(6880)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1978.

Modalità per ottenere l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti l'art. 12, ultimo comma, e l'art. 21 della legge 2 maggio 1977, n. 192, riguardante « norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi »,

Vista la legge 4 maggio 1929, n. 1315, contenente « norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli »;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1973 concernente « norme sull'igiene della produzione e del commercio dei molluschi eduli »;

Visti gli articoli 36 e 52 del codice della navigazione;

Visti gli articoli dal 5 al 35 e dal 53 al 56 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

Visto l'art. 133 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Sentita la commissione di cui al decreto ministeriale 7 marzo 1978;

Decreta:

La domanda all'Autorità marittima intesa ad ottenere l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione deve essere corredata da una planimetria della zona, da una relazione tecnica e dai disegni particolari delle opere da eseguire. La documentazione deve essere firmata da un professionista abilitato.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Il Ministro della sanità
ANSELMI

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Mostra convegno internazionale delle apparecchiature eliotermiche », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra convegno internazionale delle apparecchiature eliotermiche », che avrà luogo a Verona dal 19 al 22 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso;

Viste le dimissioni del sig. Filippo Paventi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Alberto Addivinola in sostituzione del sig. Filippo Paventi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Alberto Addivinola è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Filippo Paventi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6282)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari;

Viste le dimissioni del sig. Renato Pesce da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 8494 del 14 giugno 1978 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Giuseppe Verona in sostituzione del sig. Renato Pesce, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Verona è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Renato Pesce, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6281)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Luigi, in Brescia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Franchi Luigi, con sede in Brescia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Luigi, con sede in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 aprile 1978 all'11 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Brescia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7016)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Modificazione allo statuto del Banco di Roma S.p.a., banca di interesse nazionale, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Roma, banca di interesse nazionale, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 21 aprile 1978 dell'assemblea straordinaria degli azionisti del Banco di Roma concernente l'aumento del capitale sociale e la correlativa modificazione dell'art. 6 dello statuto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Si approva la modifica dell'art. 6 dello statuto del Banco di Roma S.p.a., banca di interesse nazionale, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il capitale sociale è fissato in L. 70.000.000.000, rappresentato da n. 14.000.000 di azioni nominative da L. 5.000 ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6832)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Rettifica al decreto ministeriale 8 giugno 1977, riguardante la classificazione della strada statale Tarcento-Vedronza-Uccea-confine di Stato.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 1314 dell'8 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 giugno 1977, con il quale è stata classificata a statale la strada provinciale «Tarcento-Vedronza-Uccea-confine di Stato»;

Vista la nota n. 4593/4322 del 28 dicembre 1977, con la quale la Direzione centrale dell'A.N.A.S. ha chiesto la rettifica del citato decreto, perché privo di alcuni elementi essenziali quali il numero progressivo e la denominazione della strada;

Decreta:

Articolo unico

La strada statale « Tarcento-Vedronza-Uccea-confine di Stato » di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, assume la denominazione di « Strada statale n. 646 di Uccea ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

(6928)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amandes, in Barrafranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Amandes di Barrafranca (Enna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amandes di Barrafranco (Enna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1977 al 19 dicembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7009)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:

Fibra del Tirso;

Chimica del Tirso (impianti dell'ANIC - Montedison);

Metallurgica del Tirso;

Siron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:

Siron, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6956)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica;

Stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico;

Ammi sarda S.p.a., settore piombo e zinco;

Eurallumina S.p.a., produzione alluminio;

Comsal S.p.a., lavorazione alluminio;

Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico-asse mediano viario-asse viario di scorrimento esterno 1° lotto-infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente-alimentazione elettrica dello stabilimento Eurallumina-opere portuali e marittime del genio civile, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6955)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1978 al 4 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6954)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Tescosa, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1978 al 9 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7008)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1978 al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7015)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1978 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,15 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,05 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,75 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,75 % per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 14,65 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6990)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre settembre-ottobre 1978 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione e, in particolare l'art. 8, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Visto il decreto in data 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,60 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,75 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolati con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 dicembre 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,60 % il tasso di riferimento è pari al 15,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6992)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1978 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relativo, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,15 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,05 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,75 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,75 % per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 14,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6991)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6988)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1978 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977, è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6989)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,75 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6987)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1978, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,65% per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65% per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,75 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1978, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 335 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,65% per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65% per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1978, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978, il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65% per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6981)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1978 dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed, in particolare, l'art. 42, riguardante la determinazione del tasso di interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della legge medesima, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con cui si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977, è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 % il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6982)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1978 dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata, ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento, ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977, è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6984)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1978, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per la editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,75% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,65% per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65% per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6986)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1978 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento, ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45% e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6985)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1978 dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento, ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'8 luglio 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1978 il costo della provvista è pari al 13,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,20%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6983)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	
Trevi	86.530.000

Con decreto ministeriale 21 agosto 1978, la sottolencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di L'Aquila:	
Pettorano sul Gizio	7.758.000

Con decreti ministeriali 21 agosto 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di L'Aquila:	
Pettorano sul Gizio	9.156.000
Provincia di Perugia:	
Trevi	100.500.000

Con decreto ministeriale 21 agosto 1978, la sottolencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di L'Aquila:	
Pettorano sul Gizio	19.180.000

Con decreti ministeriali 22 agosto 1978, le sottolencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bari:	
Barletta	453.200.000
Provincia di Perugia:	
Magione	66.320.000
Monte Santa Maria Tiberina	14.310.000
Trevi	127.230.000

(Da 2267/M a 2275/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 29 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,30	845,30	845,20	845,30	845,25	845,25	845,20	845,30	845,30	845,30
Dollaro canadese	735,25	735,25	735 —	735,25	735,20	735,20	735,31	735,25	735,25	735,25
Franco svizzero	500,80	500,80	501,50	500,80	500,60	500,75	501,35	500,80	500,80	500,80
Corona danese	152,11	152,11	151,90	152,11	152,12	152,10	152,14	152,11	152,11	152,10
Corona norvegese	159,47	159,47	159,60	159,47	159,50	159,45	159,535	159,47	159,47	159,47
Corona svedese	188,67	188,67	188,80	188,67	188,65	188,65	188,73	188,67	188,67	188,65
Fiorino olandese	385,74	385,74	386,35	385,74	385,78	385,60	385,80	385,74	385,74	385,75
Franco belga	26,598	26,598	26,63	26,598	26,60	26,55	26,611	26,598	26,598	26,60
Franco francese	190,96	190,96	190,75	190,96	190,97	190,95	190,94	190,96	199,96	190,96
Lira sterlina	1621,30	1621,30	1622,75	1621,30	1621,45	1621,25	1621,90	1621,30	1621,30	1621,30
Marco germanico	418,03	418,03	418,30	418,03	418.23	418 —	418,02	418,03	418,03	418,03
Scellino austriaco	57,905	57,905	58 —	57,905	57,97	57,85	57,90	57,905	57,905	57,90
Escudo portoghese	18,60	18,60	18,45	18,60	18,50	18,55	18,45	18,60	18,60	18,60
Peseta spagnola	11,38	11,38	11.39	11,38	11,38	11,35	11,386	11,38	11,38	11,38
Yen giapponese	4,378	4,378	4,3850	4,378	4,38	4,35	4,376	4,378	4,378	4,37

Media dei titoli del 29 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,75
» 5 % (Ricostruzione)	98,325
» 5 % (Città di Trieste)	97,975
» 5 % (Beni esteri)	98,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,05
» 5,50 % » » 1968-83	82,025
» 5,50 % » » 1969-84	78,525
» 6 % » » 1970-85	78,80
» 6 % » » 1971-86	76,60
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,25
» 9 % » » 1976-91	83,375
» 10 % » » 1977-92	86,65
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,975
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,625
» » » » 1-10-1979	101,25
» » » » 1978-80	100,40
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,375
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,40
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,75
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,75
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,60
» » » 10 % 1- 1-1981	95,10
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,90
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,25
Dollaro canadese	735,28
Franco svizzero	501,075
Corona danese	153,125
Corona norvegese	159,502
Corona svedese	188,70
Fiorino olandese	385,77
Franco belga	26,604
Franco francese	190,95
Lira sterlina	1621,60
Marco germanico	418,025
Scellino austriaco	57,902
Escudo portoghese	18,525
Peseta spagnola	11,383
Yen giapponese	4,377

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 603, riguardante la revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, riguardante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, contenente modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, riguardante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto che alla rilevazione del 2 maggio 1978 i posti vacanti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono venti distribuiti nei vari gradi e ritenuta la necessità di provvedere alla copertura di detti posti stanti le pressanti esigenze penitenziarie;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di procedere a detta copertura mediante due reclutamenti in tempi diversi, ciascuno di dieci unità per evitare un soverchio ammassamento nel grado di sottotenente;

Considerato che un terzo dei posti disponibili col programmato primo reclutamento è riservato ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ed è pari a tre posti che vengono messi a concorso con decreto ministeriale di eguale data del presente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) stato di ufficiale, anche di complemento;

b) età massima di anni ventotto accertata alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

c) cittadinanza italiana;

d) diploma di scuola media superiore;

e) buona condotta pubblica e privata;

f) attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato nel Corpo degli agenti di custodia, da accertarsi mediante visita sanitaria cui i concorrenti sono sottoposti immediatamente prima dell'inizio delle prove scritte. L'accertamento dell'idoneità fisica è demandato alla commissione di cui all'art. 127 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

g) altezza non inferiore a metri 1,65.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso per difetto di requisiti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono accolte le domande presentate o fatte pervenire, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande pervenute è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto scolastico presso cui è stato conseguito e della data del conseguimento;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso; è fatto obbligo all'aspirante di notificare tempestivamente le eventuali variazioni;

h) i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 2000, sulla quale l'aspirante deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia devono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o nel caso di dipendenza statale dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio;

2) un certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovranno risultare le buone condizioni fisiche generali.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Il Ministero si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare, entro breve termine, i documenti non conformi alle prescrizioni del presente bando.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono aumentati:

a) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli assimilati ai combattenti e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per meriti di guerra e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella di cui fanno parte almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra.

Le elevazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2°, nel termine perentorio di dieci giorni, elevato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744, da quello di affissione del risultato delle prove nell'albo della sede degli esami, i sottonotati documenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

g) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

h) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero di produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 6.

Gli esami di cui all'art. 1 del presente decreto, sono scritti e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale comune;
3) diritto penale militare.

Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

1) istituzioni di procedura civile;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) procedura penale;
5) procedura penale militare;
6) nozioni di contabilità generale dello Stato;
7) ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione;
8) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
9) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
10) regolamento di disciplina militare;
11) armi e tiro.

Art. 7.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei è fatta per ordine di merito seguendo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze e precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti, prorogato a tre mesi per i rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 19 ottobre 1970, n. 744, dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto per riassunto dell'atto di nascita con l'indicazione della paternità e della maternità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432;
4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato stato di famiglia;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia dello stato di servizio militare;
7) originale o copia notarile, in carta da bollo, del titolo di studio posseduto.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), dovranno esibire un attestato rilasciato dalla competente autorità da cui risulti la attuale posizione di ufficiale o di impiegato in attività di servizio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine hanno, tuttavia, facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 296

(6851)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Marconi Maurizio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 1° giugno 1978 in sostituzione del prof. Marconi Maurizio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 51

(6539)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il dott. Moroni Augusto, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Maini Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica che si terrà a Roma il giorno 8 maggio 1978 in sostituzione del dott. Moroni Augusto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 52

(6540)

MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione di nuove sedi di esame per lo svolgimento del concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

Per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978, registro n. 23 Finanze, foglio n. 319 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 giugno 1978, sono istituite, in aggiunta a quelle stabilite dall'art. 11 del predetto decreto ministeriale 31 maggio 1978, le seguenti sedi di esame:

Frosinone:

per i candidati residenti nella provincia di Frosinone; per quelli residenti nella provincia di Roma, il cui cognome ha inizio con le lettere D, N, Q, Z, nonché per quelli residenti in province diverse da quelle del Lazio — che hanno chiesto di sostenere la prova di esame nella sede di Roma — il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D, N, O, P.

Latina:

per i candidati residenti nella provincia di Latina; per quelli residenti nella provincia di Roma il cui cognome ha inizio con la lettera I.

Rieti:

per i candidati residenti nella provincia di Rieti; per quelli residenti nella provincia di Roma il cui cognome ha inizio con le lettere E, F, F, nonché per quelli residenti in province diverse da quelle del Lazio — che hanno chiesto di sostenere la prova di esame nella sede di Roma — il cui cognome ha inizio con le lettere E, F, G, H, I, L, M, Q, R, S, T, U, V, Z.

Viterbo:

per i candidati residenti nella provincia di Viterbo; per quelli residenti nella provincia di Roma, il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, L.

Ai candidati che sosterranno la prova scritta del concorso *de quo* presso le sedi sopra indicate verrà data tempestiva comunicazione a mezzo telegramma.

(7068)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Spostamento della sede delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1978, registro n. 7, foglio n. 208, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a cinquantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto in particolare l'art. 6, primo comma, del suddetto bando, che fissa il diario delle prove scritte del concorso nei giorni 23 e 24 ottobre 1978 presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno, 4;
Visto l'art. 6, ultimo comma, del bando in parola, che stabilisce che, qualora il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili presso il palazzo degli esami, nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1978 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;
Considerato che al concorso hanno chiesto di partecipare oltre ottomila candidati ed occorre pertanto provvedere allo spostamento della sede di esame;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale del 28 aprile 1978, citato nelle premesse, è sostituito come segue:

« *Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo dello sport, piazzale dello Sport (E.U.R.) alle ore 8 dei giorni 23 e 24 ottobre 1978.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso *sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati*, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

(6546)

PROVINCIA DI BOLZANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 9208 del 30 dicembre 1977, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1977;

Vista la deliberazione n. 3215 del 23 maggio 1978, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 2842 del 28 aprile 1978 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto l'estratto del verbale della seduta del 21 giugno 1978 della commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, la giunta provinciale

Delibera

di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gluderer Erich	punti	56,7592	su 100
2. Di Marino Giuseppe	»	51,7481	»
3. Laimer Johann	»	51,1253	»
4. Busetti Hans	»	50,5752	»
5. Gschwendt-Klauser Gudrun	»	49,8339	»
6. Gottardi Alberto	»	49,6516	»
7. Brugger Martin	»	49,4446	»
8. Patscheider Josef	»	49,2605	»
9. Sottotetti Ernesto	»	48,818	»
10. Deflorian Hans	»	48,6179	»
11. Lutterotti Johann Andreas	»	48,595	»
12. Larcher Walter	»	47,1544	»
13. Rigotti Renato	»	47,0690	»
14. Kofler Michael	»	47,0003	»
15. Mulser Josef	»	46,5961	»
16. Wenter Franz	»	47.2277	»
17. Zelger Anton	»	46,1961	»
18. Zingerle Reinhard	»	46,1156	»
19. Weissensteiner Hubert	»	46,0479	»
20. Kircher Herbert	»	45,7260	»
21. Meyer Lorenz	»	45,5943	»
22. Untersulzner Georg	»	45,4419	»
23. Jakomet Walter	»	45,3908	»
24. Caretta Guido	»	45,0315	»
25. Psaier Alfred	»	44,9795	»
26. Wegher Hugo	»	44,9599	»
27. Leitner Josef	»	44,5947	»
28. Caretta Antonio	»	44,5	»
29. Unterthiner Johann	»	44,2055	»
30. Gamper Josef Ernst	»	43,678	»
31. Hopfgartner Albert	»	43,0156	»
32. Bonell Wolfgang	»	42,9864	»
33. Ciciriello Riccardo	»	42,6812	»
34. Grossrubatscher Georg	»	42,6145	»
35. Mian Peter	»	41,5718	»
36. Orion Gerhard	»	40 —	»

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 3 luglio 1978

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: ROMEN

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 9208 del 30 dicembre 1977, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1977;

Vista la deliberazione n. 3215 del 22 maggio 1978 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Constatato che i candidati Di Marino Giuseppe, Caretta Guido, Caretta Antonio, Ciciriello Riccardo non hanno presentato l'attestato comprovante la conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice nella riunione conclusiva;

Visto l'art. 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

di assegnare i posti di medico condotto ai candidati come dall'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 3 luglio 1978

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: ROMEN

ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI MEDICO CONDOTTO VACANTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO AL 30 NOVEMBRE 1977

Concorrente	Condotta
1) Gluderer Erich	Merano II
2) Laimer Johann	Bolzano I
3) Busetti Hans	Castelrotto
4) Gschwendt-Klauser Gudrun	Varna
5) Gottardi Alberto	Appiano II
6) Brugger Martin	Malles Venosta
7) Patscheider Josef	Castelbello Ciardes
8) Sottotetti Ernesto	Egna-Montagna
9) Deflorian Hans	Fortezza
10) von Lutterotti Johann Andreas	Appiano III
11) Larcher Walter	Aldino
12) Rigotti Renato	Bolzano II
13) Kofler Michael	Brunico Perca
14) Mulser Josef	Nova Levante
15) Wenter Franz	Glorenza-Sluderno-Tubre
16) Zelger Anton	Ora-Vadena
17) Zingerle Reinhard	Nova Ponente
18) Weissensteiner Hubert	Bronzolo
19) Kircher Herbert	Funes
20) Meyer Lorenz	Bolzano III
21) Jakomet Walter	Bolzano IV
22) Psaier Alfred	Tesimo
23) Wegher Hugo	Prato allo Stelvio
24) Leitner Josef	Campo di Trens
25) Unterthiner Johann	Badia-La Valle
26) Gamper Josef Ernst	Lasa
27) Hopfgartner Albert	Magrè-Cortina all'Adige

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la propria deliberazione n. 4305 del 3 luglio 1978, concernente l'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1977;

Accertato che al n. 16 del dispositivo in lingua italiana della deliberazione stessa risulta un errore materiale di trascrizione, avendo ottenuto il candidato dott. **Wenter Franz punti 46,2277 su 100** invece di punti **47,2277 su 100;**

Ritenuto di dover pertanto rettificare il punto 16 della deliberazione di cui sopra;

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera:

Il punto 16 della deliberazione n. 4305 del 3 luglio 1978 è rettificato come segue:

Wenter Franz . . . . . punti 46,2277 su 100

Bolzano, addì 21 luglio 1978

Il vice presidente: PASQUALIN

Il segretario: ROMEN

(6852)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sottoindicati posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 aprile 1977:

Condotte mediche:

comune di Goro: condotta medica unica;
comune di Migliaro: condotta medica unica;
comune di Comacchio: prima condotta medica Comacchio capoluogo - quarta condotta medica di S. Giuseppe;
comune di Poggiorenatico: condotta medica unica.

Condotte ostetriche:

comune di Goro: condotta ostetrica unica;
comune di Iolanda di S.: condotta ostetrica unica;
comune di Comacchio: condotta ostetrica di S. Giuseppe.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dai documenti di rito e indirizzata all'ufficio del medico provinciale di Ferrara, corso Giovecca n. 169, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1978.

(6942)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(3094/S)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(3071/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iseo (Brescia).

(3068/S)

OPERA PIA OSPEDALE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(3069/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di aiuto urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(3070/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(3067/S)

OSPEDALE CIVILE DI ATESSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(3072/S)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(3073/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(3074/S)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(3075/S)

OSPEDALE «S. MARTA E S. VENERA» DI ACIREALE

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(3087/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1978, n. 16.

Norme per l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 15 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme applicabili

Per l'attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura, nel territorio della regione Molise si applicano le norme contenute nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, con le procedure e le priorità previste dalla presente legge.

I destinatari degli interventi finanziari e contributivi, i requisiti d'ordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il regime di incentivazione e la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati dalle predette leggi statali n. 153/75 e n. 352/76, con le integrazioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Principi generali

Nelle procedure amministrative per la concessione delle provvidenze in applicazione delle citate leggi n. 153/75 e numero 352/76 nonchè delle norme previste dalla presente legge, si debbono osservare in generale, i principi posti dalle stesse leggi statali e, in particolare, i seguenti:

a) armonizzazione con i programmi regionali d'intervento e con gli obiettivi fissati nei piani comprensoriali e nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane e, in mancanza, con le direttive di politica economica stabilite dalla Regione;

b) priorità, nella concessione delle provvidenze di cui al titolo III della legge n. 153/75, ad imprenditori agricoli a titolo principale, che siano nello stesso tempo coltivatori diretti, singoli od associati, coadiuvati da familiari nell'esercizio della impresa di coltivazione dei fondi e/o di allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per il normale fabbisogno di giornate lavorative, tenuto conto anche dell'impiego di macchine agricole.

Tra i coltivatori diretti titolari di imprese familiari sono preferiti quelli di età inferiore ai 41 anni.

Le forme associative di cui sopra sono le società di persone e le cooperative costituite da coltivatori diretti, proprietari o affittuari, da mezzadri e coloni;

c) partecipazione a commissioni, comitati od altri organismi collegiali, a livello locale o regionale, di rappresentanti delle diverse categorie degli imprenditori agricoli a titolo principale designati e nominati secondo il principio della proporzione alla maggiore rappresentatività delle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale;

d) effettiva partecipazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale alla attività di informazione socio-economica e di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Per l'attuazione del titolo IV della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono applicabili criteri che limitano la concessione delle indennità di cessazione o del premio di apporto strutturale oltre a quelli previsti dalla legge stessa.

Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale, si considerano prioritarie le domande presentate da imprenditori agricoli e da proprietari i quali cedano le terre a imprese familiari coltivatrici, singole o associate, che le acquisiscano per la realizzazione dell'ammodernamento delle aziende agricole, in attuazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali.

Art. 3.

Accertamento dei requisiti degli imprenditori agricoli

Fermi restando i limiti fissati dall'art. 12 della legge numero 153/75 e dall'art. 8 della legge n. 352/76, il possesso dei requisiti inerenti al reddito e al tempo dedicato alla attività agricola da parte dell'imprenditore che dichiara di esercitare tale attività a titolo principale, è accertato dall'assessorato regionale all'agricoltura che, avvalendosi dei propri uffici tecnici e sulla base dei dati indicati dal richiedente in apposito atto sostitutivo di notarietà, esperirà ogni opportuna indagine, acquisendo anche, ove necessario, elementi e dati dagli uffici del lavoro e dei contributi agricoli unificati.

Il requisito della capacità professionale, nei casi previsti, è accertato da una commissione provinciale composta da un funzionario della Regione, con funzione di presidente, e da nove rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, in ragione di sette per i coltivatori diretti e di due per i conduttori non coltivatori diretti.

I predetti rappresentanti sono designati dalle sezioni regionali delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La commissione dura in carica cinque anni.

Art. 4.

Piani di sviluppo aziendali e interaziendali

Per la determinazione del livello di redditività d'obiettivo e in applicazione dell'art. 17 della legge n. 153/75, la giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare competente, provvede ad identificare modelli di aziende di riferimento nei differenti territori ed in base ai diversi ordinamenti produttivi.

L'ente regionale di sviluppo assiste gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, senza oneri per gli interessati e dando priorità agli operatori indicati al precedente art. 2, lettera *b*), provvedendo alla elaborazione dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali, nel rispetto delle propensioni degli imprenditori stessi, nonchè agli adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze.

Art. 5.

Norme procedurali per l'attuazione degli interventi sulle strutture agricole

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti, che intendono usufruire degli aiuti previsti per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, devono inoltrare domanda in carta semplice, corredata dal piano di sviluppo e dagli altri documenti prescritti, alla regione Molise - Assessorato regionale all'agricoltura.

L'assessorato esegue l'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda avvalendosi dei propri uffici o anche degli uffici dell'ente regionale di sviluppo, nei casi in cui i piani non siano stati da questo redatti, e la trasmette entro trenta giorni dalla ricezione al competente comitato agricolo consultivo di cui al successivo art. 6 con le proprie osservazioni in ordine:

all'accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti;

alla priorità dell'intervento ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della presente legge;

alla validità del piano di sviluppo.

L'ufficio istruttore può invitare il richiedente ad integrare o rettificare la domanda; in tal caso il suddetto termine decorre dalla data di perfezionamento della pratica.

Acquisito il parere del comitato l'assessore propone la richiesta alla giunta regionale che, con deliberazione motivata, decide in merito all'ammissibilità della domanda e alla concessione delle provvidenze.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore all'agricoltura all'uopo delegato, entro novanta giorni dalla ricezione o dal perfezionamento della domanda, comunica all'interessato le decisioni adottate.

L'assessorato regionale all'agricoltura provvede alla vigilanza sull'attuazione dei singoli piani di sviluppo con i propri uffici tecnici che compilano una relazione periodica sugli stati di avanzamento comprovante la avvenuta esecuzione degli investimenti previsti.

Art. 6.

Comitati agricoli consultivi

Ai sensi dell'art. 26, lettera *c*), della legge n. 153/75, sono costituiti due comitati consultivi con sede presso gli uffici regionali dell'agricoltura in Campobasso e Isernia, con il compito di esprimere il parere:

a) sulla conformità dei piani di sviluppo alle indicazioni dei programmi regionali di intervento e agli obiettivi fissati nei piani comprensoriali e nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane e, in mancanza, alle direttive regionali;

b) sulla rispondenza dei piani di sviluppo ai principi ed alle disposizioni contenute nelle leggi n. 153/75, n. 352/76 e nella presente legge regionale;

c) sulla idoneità dei piani di sviluppo a realizzare gli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi programmati.

Ciascun comitato agricolo è composto da:

sette rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

tre rappresentanti degli imprenditori non coltivatori;

tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

due rappresentanti delle cooperative agricole;

un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, del livello direttivo, con funzioni di presidente;

un funzionario della Regione, con qualifica non inferiore a quella di istruttore, con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, adottata sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati e sentita la commissione consiliare competente.

I rappresentanti delle prime quattro categorie sono designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le rispettive sezioni regionali, e sono nominati in misura proporzionale alla loro rappresentatività sulla base della loro consistenza numerica e di ogni altra partecipazione ad attività sindacali e sociali in favore delle categorie stesse da parte delle organizzazioni designanti.

I funzionari dell'assessorato sono designati dall'assessore all'agricoltura.

I comitati deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il parere dei comitati agricoli consultivi deve essere motivato ed espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, l'assessore regionale all'agricoltura provvederà agli ulteriori adempimenti di sua competenza anche in mancanza di detto parere.

Ai membri dei comitati compete un gettone di presenza di L. 8.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura di lire sessanta a chilometro, sommando i percorsi di andata e ritorno, per coloro che non risiedano nei comuni dove hanno sede i comitati.

Di ciascuna seduta sarà redatto apposito verbale.

Gli oneri per il funzionamento dei comitati sono a carico della Regione.

Art. 7.

Investimenti collettivi zootecnici nelle zone montane e svantaggiate

La Regione concede aiuti per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati all'art. 12 della legge n. 352/76.

L'aiuto potrà essere concesso in forma contributiva o in forma creditizia alle condizioni più favorevoli previste all'art. 9 della presente legge, o congiuntamente, secondo le preferenze del richiedente, purchè complessivamente non superi il 75% della spesa ritenuta ammissibile, contenuta nei limiti stabiliti dal quarto comma del suddetto art. 12.

Alle iniziative previste dal presente articolo sono estesi i premi di orientamento di cui all'art. 23 della legge n. 153/75, nei limiti e con gli importi indicati al terzo comma dell'art. 10 della citata legge n. 352/76.

Le domande intese ad ottenere gli aiuti previsti nel presente articolo vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione, alla regione Molise Assessorato all'agricoltura, il quale esperita l'istruttoria, le sottopone alle decisioni della giunta regionale. Sarà accordata preferenza alle richieste presentate dalle comunità montane e dalle associazioni di produttori agricoli costituite in forma cooperativa.

Art. 8.

Infrastrutture nelle zone di montagna e svantaggiate

Nelle zone montane ed in quelle svantaggiate non dotate di infrastrutture sufficienti ed in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità, di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratori delle acque, la Regione, concede aiuti per la realizzazione delle predette opere, alle comunità montane ed ai comuni non facenti parte di comunità montane, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Condizione indispensabile per l'ammissibilità al finanziamento è che le opere siano comprese nei programmi-stralcio delle comunità montane, ovvero nei programmi comprensoriali o regionali.

Art. 9.

Concorso pubblico negli interessi sui mutui

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, adottata su proposta dell'assessore all'agricoltura, verranno determinati annualmente, in relazione al tasso globale fissato per il credito agrario lo ammontare della quota del concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi ai mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati, da contenere entro il limite massimo dell'11%, elevabile al 12% nelle zone di montagna o svantaggiate, nonchè il tasso a carico del beneficiario, il cui limite minimo è fissato nella misura del 2%.

Art. 10.

Aiuti per la contabilità aziendale

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere la contabilità aziendale in conformità dell'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159/72 per un periodo di almeno quattro anni, è concesso, nel rispetto delle preferenze di cui all'art. 2, lettera *b*), il contributo previsto dall'art. 29 della legge n. 153/75.

La giunta regionale provvede a precisare i particolari tecnici e a definire gli elaborati relativi alla documentazione finale da presentare per la attestazione della tenuta della contabilità stessa e per l'ottenimento della erogazione del contributo.

La Regione favorisce e sostiene con un contributo di avviamento la costituzione di centri regionali o provinciali per la tenuta della contabilità agraria-aziendale, l'assistenza agli imprenditori, la raccolta e l'elaborazione dei dati, con la metodologia richiamata dalla presente legge.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina il numero dei centri di contabilità agraria da sussidiare nella Regione.

Ai centri ritenuti idonei può essere concesso, con provvedimento della giunta regionale, un contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto delle macchine e delle attrezzature occorrenti, dando la preferenza alle richieste presentate:

dalle associazioni di cui al successivo art. 11;

da enti pubblici operanti nel settore agricolo o da enti privati i cui consigli di amministrazione siano composti in prevalenza da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale.

Gli imprenditori agricoli, oltre che avvalersi del servizio dei centri regionali, possono tenere direttamente la contabilità, anche manualmente, purchè redigano i documenti conclusivi previsti dalla presente legge.

Gli imprenditori agricoli che desiderano usufruire degli aiuti di cui al primo comma del presente articolo devono inoltrare apposita domanda all'assessorato regionale all'agricoltura che, con i propri uffici, ne accerta l'ammissibilità.

La giunta regionale provvede alla concessione degli aiuti su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Alla fine di ciascun esercizio, gli imprenditori trasmettono al predetto assessorato gli elaborati contabili finali. La giunta regionale provvede altresì alla liquidazione dei ratei annuali del contributo, su proposta dell'assessore all'agricoltura e sulla base dei rapporti informativi predisposti dagli organi tecnici dello assessorato, i quali esercitano anche la vigilanza sulla tenuta della contabilità.

Art. 11.
Associazioni di assistenza interaziendale

La Regione concede aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale, costituite ai sensi e con le modalità di cui all'art. 30 della legge n. 153/75, con preferenza a quella a prevalente partecipazione di coltivatori diretti, i cui programmi riguardino l'assistenza per la conduzione aziendale, la contabilità agraria, l'analisi della gestione e la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo, la cui attività venga svolta in collegamento con il servizio di cui al successivo art. 23.

Art. 12.
Norme procedurali per le associazioni di assistenza interaziendale

Le associazioni di imprenditori agricoli che intendono usufruire degli aiuti previsti dal precedente art. 11 devono inoltrare apposita domanda al presidente della giunta regionale, tramite l'assessorato all'agricoltura, corredata da copia autentica dello atto costitutivo e dello statuto.

La domanda è sottoposta a istruttoria da parte dell'ufficio tecnico dell'assessorato all'agricoltura il quale provvede a redigere un'apposita relazione circa l'idoneità dell'associazione ad eseguire l'attività che si è impegnata a compiere, nonché ad acquisire il parere del comitato agricolo consultivo.

Su proposta dell'assessore all'agricoltura, la giunta regionale, con deliberazione motivata, decide in merito all'ammissibilità della domanda ed alla concessione delle provvidenze. Entro novanta giorni dalla ricezione o dal perfezionamento della domanda, il presidente della giunta, o l'assessore all'agricoltura all'uopo delegato, comunica al richiedente le determinazioni adottate e, se favorevoli, dispone la liquidazione del contributo.

Art. 13.
Indennità di cessazione e premio di apporto strutturale Norme procedurali

Le domande di indennità per anticipata cessazione della attività agricola e di premio di apporto strutturale, corredate dalla necessaria documentazione, debbono essere presentate alla regione Molise, assessorato all'agricoltura.

L'assessorato, avvalendosi dei propri uffici tecnici, provvede all'istruttoria delle domande per l'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge n. 153/75 ed in particolare dell'effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art. 37 della predetta legge.

Su proposta dell'assessore all'agricoltura la giunta regionale decide, entro sessanta giorni dalla ricezione o dal perfezionamento della domanda, procedendo alla determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale nel rispetto delle priorità di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Il rilascio di motivato nulla-osta per il pagamento della indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola è demandato all'assessore all'agricoltura.

Art. 14.
Organismo fondiario

Le funzioni di organismo fondiario, per gli effetti di cui alla sezione II del titolo IV della legge n. 153/75 e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dallo ente regionale di sviluppo agricolo il quale, nell'ambito delle sue disponibilità, provvede a soddisfare le richieste di terre, anche mediante dichiarazione di impegno, entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti di cui al precedente art. 2, lettera *b)* e, tra questi, quelli operanti su fondi contigui.

Art. 15.
Norme previdenziali

Nella erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione, per sè e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori nella potestà familiare secondo la legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 16.
Indennità compensativa

La Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli o associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva (CEE) n. 273/75, un'indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

L'indennità compensativa spetta agli imprenditori agricoli che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge n. 352/76 e che assumano gli impegni dallo stesso previsti.

Nella verifica della superficie agricola utilizzata dai soggetti richiedenti l'indennità compensativa, si terrà conto delle quote e dei diritti indicati al quarto comma del predetto art. 5; in particolare, per gli usi civici, la superficie che può essere attribuita al soggetto deve essere proporzionata al numero dei componenti la famiglia del richiedente ed al rapporto tra la superficie complessiva gravata da uso civico ed il numero dei membri della collettività a cui spetta il diritto.

Art. 17.
Misura dell'indennità compensativa

Per ogni ettaro di superficie agraria, limitatamente a quella coltivata nelle zone di montagna e con esclusione della superficie destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda, e per ogni unità di bestiame adulto (UBA) allevata durante l'anno, la misura dell'indennità compensativa viene determinata secondo gli scaglioni sotto indicati:

fino a 10 ettari o UBA: 52 u.c. ad ettaro o UBA;

sull'eccedenza a 10 e fino a 20 ettari o UBA: 45 u.c. ad ettaro o UBA;

sull'eccedenza a 20 e fino a 30 ettari o UBA: 35 u.c. ad ettaro o UBA;

sull'eccedenza a 30 e fino a un massimo di 35 ettari o UBA: 25 u.c. ad ettaro o UBA.

L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 52,5 unità di conto per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda.

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.

Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte la cui produzione rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tal caso l'indennità viene ridotta all'80% per le sole vacche da latte e può corrispondersi limitatamente a 10 unità da latte da comprendersi nel primo scaglione della tabella precedente.

L'importo totale dell'indennità concessa a ciascuna impresa non potrà essere superiore in ogni caso a 1.800 unità di conto, anche quando l'azienda si dedichi alla coltivazione e all'allevamento.

Art. 18.
Norme procedurali per la concessione dell'indennità compensativa

La domanda per l'indennità compensativa, che può essere inoltrata anche tramite le associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere rivolta alla regione Molise, assessorato all'agricoltura, e può essere presentata agli uffici periferici dell'assessorato all'agricoltura competenti per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dallo assessorato all'agricoltura, deve essere accompagnata da atto sostitutivo di notorietà nel quale il richiedente dichiari la sussistenza dalle condizioni che danno diritto alla concessione della indennità.

Gli uffici provinciali, esperita l'istruttoria, trasmettono con parere motivato le domande all'assessorato regionale all'agricoltura entro trenta giorni dalla data della loro acquisizione e perfezionamento.

Alla liquidazione dell'indennità si provvede con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'agricoltura.

Il segretario della giunta regionale cura l'invio di copia della deliberazione di liquidazione delle indennità ai comuni delle zone montane e di quelle svantaggiate perchè la stessa sia tenuta affissa nell'albo pretorio comunale per quindici giorni.

Art. 19.
Informazione socio-economica Indirizzo e coordinamento

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 50 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la Regione svolge attività di informazione socio-economica in modo diretto e attraverso servizi autogestiti dai produttori.

Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito un apposito ufficio per l'informazione socio-economica.

La giunta regionale indirizza e coordina le attività dirette e indirette svolte in materia d'informazione socio-economica.

In particolare la giunta regionale:

indirizza e coordina l'informazione socio-economica con l'attuazione della programmazione regionale e con le attività per la formazione, informazione e qualificazione professionale agricola;

studia idonee metodologie per l'espletamento dell'informazione socio-economica;

esercita il controllo sull'attività delle associazioni, degli enti di istituti riconosciuti idonei a svolgere attività di informazione socio-economica;

cura la redazione e la divulgazione del notiziario di cui al successivo art. 22.

Art. 20.

Affidamento dell'attività di informazione socio-economica

In applicazione dell'art. 19, la Regione può affidare ad associazioni di produttori agricoli compiti di informazione socio-economica, purchè esse si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione socio-economica per i propri associati, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 49, secondo comma, della legge n. 153/75 ed abbiano ottenuto il riconoscimento regionale.

Le associazioni devono operare a livello regionale e avere un numero di iscritti non inferiore al 40% degli iscritti all'albo professionale agricolo o, finchè l'albo non sia costituito, non inferiore al 30%, degli iscritti ai contributi agricoli unificati come lavoratori autonomi.

La Regione può altresì affidare compiti di informazione socio-economica anche ad istituti ed enti, sia di diritto pubblico che privato, che operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie agricole, purchè siano riconosciuti idonei allo svolgimento dell'attività socio-economica di informazione e ne facciano richiesta all'assessorato all'agricoltura entro tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 153/75.

Il riconoscimento alle associazioni regionali e l'affidamento dell'attività di informazione socio-economica alle associazioni medesime e ad istituti ed enti ritenuti idonei sono concessi dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, assunta su proposta dell'assessore all'agricoltura e sentita la competente commissione consiliare.

Le associazioni, istituti ed enti, ai quali siano state affidate attività di informazione socio-economica, entro il 31 dicembre di ogni anno trasmetteranno all'assessorato all'agricoltura una relazione sull'attività svolta.

Art. 21.

Contributi alle associazioni, istituti ed enti per l'attività di informazione socio-economica

Alle associazioni, istituti ed enti regionali che, ai sensi dell'art. 20 della presente legge, svolgono attività di informazione socio-economica, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili, sulla base di programmi approvati e controllati dalla giunta regionale.

I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati con provvedimento della giunta regionale previa rendicontazione delle spese sostenute. Eventuali anticipazioni possono essere concesse a richiesta degli affidatari e non possono superare il 40 per cento dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

Art. 22.

Divulgazione

Per orientare l'attività d'informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura e del mondo rurale e per far conoscere, nell'ambito del territorio regionale, l'attività svolta in attuazione delle direttive comunitarie, la giunta regionale dirama un notiziario mensile curandone la più efficace divulgazione nei modi previsti dall'art. 54 della legge n. 153/75.

Art. 23.

Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 55 della legge n. 153/75 sono istituiti presso la Regione appositi servizi per la qualificazione professionale e l'assistenza tecnica alle persone che lavorano in agricoltura.

Tali servizi hanno il compito di:

a) promuovere la qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinchè possano integrarsi in una agricoltura moderna;

b) promuovere, su vasta scala ed in forma capillare, una azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee.

I corsi di formazione professionale dovranno tendere alla qualificazione di capi azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive e nuove forme di gestire aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione e, più generalmente, ad adeguare il livello di formazione generale, tecnica ed economica degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli alle esigenze imposte dalla dinamica della realtà agricola.

Art. 24.

Attività di qualificazione professionale

L'attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura può essere svolta direttamente dalla Regione o attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che si avvalgono di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.

Tali associazioni o istituzioni dovranno ottenere il riconoscimento regionale con le modalità previste al penultimo comma del precedente art. 20, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 56 della legge n. 153/75.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli affidatari dell'attività di qualificazione professionale agricola trasmetteranno alla Regione una relazione sui programmi svolti.

Art. 25.

Programmi particolari di qualificazione professionale

La Regione, per l'attuazione di programmi particolari di qualificazione professionale e di assistenza tecnica, può avvalersi della collaborazione degli istituti professionali, delle università, dell'ente regionale di sviluppo agricolo nonchè di altri centri all'uopo preposti.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, approva le convenzioni di collaborazione con i predetti enti ed istituti.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE sui fondi stanziati dalle leggi n. 153/75 e n. 352/76 e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

All'iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti, si provvederà annualmente con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazioni allo stesso sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.

Art. 27.

Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 luglio 1978

D'AIMMO

(6432)

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 luglio 1978, n. **14**.

Assistenza sanitaria ai lavoratori emigrati all'estero ed ai loro familiari, costretti a rimpatriare per mancanza di lavoro o per motivi di infermità.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana eroga ai lavoratori emigrati all'estero ed ai loro familiari, che sono stati costretti a rientrare in Sicilia per mancanza di lavoro o per ragioni di malattia, l'assistenza sanitaria e farmaceutica, qualora non ne usufruiscano per altro titolo.

Il diritto all'assistenza prevista al precedente comma, che la Regione assicura tramite i comuni, decorre dalla data in cui negli interessi sono venute a mancare le condizioni per poter continuare ad usufruire delle provvidenze previste in materia dalla vigente legislazione statale, ha la durata di un anno, e viene a cessare, anche prima di tale termine, qualora il diritto alle prestazioni sanitarie e farmaceutiche si dovesse maturare per altro titolo.

Art. 2.

I lavoratori emigrati all'estero, che ai sensi del precedente articolo hanno diritto all'assistenza, debbono presentare al sindaco del comune di residenza apposita domanda nella quale deve essere precisato che sono stati costretti a rientrare in patria per motivi di accertata infermità che tuttora permane o perchè licenziati dall'impresa presso cui prestavano lavoro, e che sia loro sia i propri familiari non usufruiscono, per altro titolo, dell'assistenza sanitaria.

La condizione di infermità o di ex lavoratore all'estero alle dipendenze di terzi, deve essere comprovata mediante idonea documentazione, da allegare alla domanda o, in mancanza, dalla dichiarazione di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n 15.

Art. 3.

Per consentire ai sindaci di costituire un apposito fondo, in modo da provvedere con tempestività a quanto previsto dalla presente legge, l'assessore regionale per gli enti locali, per l'esercizio finanziario 1978, accredita ai comuni, per ogni lavoratore emigrato, una somma pari alla spesa annuale per assicurato sostenuta dall'I.N.A.M. nell'anno immediatamente precedente, nella Regione siciliana, per l'assistenza generica e farmaceutica.

Per i successivi esercizi finanziari, l'accreditamento delle somme sarà effettuato semestralmente, a seguito di specifica richiesta nominativa da parte del sindaco, e per l'ammontare della spesa media prevista per ogni soggetto avente diritto all'assistenza.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 500 milioni cui si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 5 luglio 1978

MATTARELLA

TRINCANATO - MACALUSO - PLACENTI

LEGGE 5 luglio 1978, n. **15**.

Disciplina delle ferie e dell'orario dei turni delle farmacie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione siciliana è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura, dei turni di servizio feriali e festivi, del servizio notturno nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie.

Art. 2.

Nei giorni feriali le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di non meno di sette ore e mezza e non più di otto ore diurne, suddivise in due periodi dall'intervallo per riposo pomeridiano.

Nei giorni feriali le farmacie rurali della Regione restano aperte per la durata complessiva di sette ore diurne, suddivise in due periodi dall'intervallo per riposo pomeridiano.

Il servizio di assistenza farmaceutica nelle località in cui sono istituiti dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, deve essere assicurato durante il normale orario di apertura delle farmacie.

Art. 3.

Le farmacie urbane e rurali, non di turno, rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

Art. 4.

Le farmacie urbane e rurali non di turno, rimangono chiuse per riposo una giornata infrasettimanale da determinarsi dal medico provinciale su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti.

La chiusura per festività infrasettimanale abolisce la giornata di chiusura di cui al comma precedente.

Le farmacie rurali non possono usufruire della giornata di riposo infrasettimanale nei giorni immediatamente antecedenti o successivi al giorno di riposo domenicale.

Art. 5.

Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:

a) nei comuni con almeno cinque farmacie: a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni aventi da due a quattro farmacie: a turno e a chiamata;

c) nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 6.

Nei giorni festivi e di chiusura per riposo infrasettimanale il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei comuni con almeno cinque farmacie: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza intervallo pomeridiano;

b) nei comuni aventi da due a quattro farmacie: a turno e a battenti aperti nelle ore di servizio e a chiamata durante l'intervallo pomeridiano;

c) nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 7.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei comuni con almeno cinque farmacie: a turno e a battenti aperti fino alle ore 22; dopo, a chiamata con l'obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia sino all'ora di riapertura;

b) nei comuni aventi da due a quattro farmacie: a turno e a chiamata dall'ora di chiusura fino all'ora di riapertura;

c) nei comuni con una farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Nei comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti il servizio notturno è assicurato da una farmacia per ogni sessantamila abitanti o frazione.

Art. 8.

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dall'utente munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.

Art. 9.

Le farmacie urbane e rurali anche se appartenenti ad enti pubblici osservano chiusure annuali per ferie non inferiori a venti giorni e non superiori a trenta giorni, secondo turni stabiliti, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal medico provinciale con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 10 della presente legge.

Art. 10.

Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura e chiusura delle farmacie determinata a norma del precedente art. 2, gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti dal sindaco del comune interessato, in relazione alle esigenze locali su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentito l'ufficiale sanitario del comune.

I turni di servizio settimanale, diurni, notturni, festivi e per ferie delle farmacie urbane e rurali o ubicate nelle frazioni di qualsiasi comune, sono stabiliti dal medico provinciale, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

I sindaci dei comuni interessati, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, stabiliranno un orario ridotto di apertura delle farmacie i cui titolari o gestori provvisori siano incaricati della gestione di dispensari farmaceutici.

Art. 11.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello, predisposto a cura dell'ordine provinciale dei farmacisti, indicante le farmacie aperte per servizio di turno festivo, infrasettimanale e notturno, nonchè l'orario di apertura e chiusura.

Art. 12.

Entro il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medici provinciali e i sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

Successive variazioni di carattere eccezionale che si rendesse necessario apportare ai turni di servizio, di chiusura infrasettimanale per riposo, per ferie annuali, per la frequenza a corsi di aggiornamento professionale, per lo svolgimento di attività di educazione sanitaria e socio assistenziale, per l'espletamento dei doveri inerenti a funzioni pubbliche elettive o per gravi motivi, vengono decise dagli ordini provinciali dei farmacisti, che sono tenuti a darne tempestiva comunicazione allo assessorato regionale della sanità, al medico provinciale e al sindaco del comune interessato e vengono autorizzate dal sindaco del comune interessato, anche in sanatoria.

Art. 13.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 12, comma primo, restano in vigore i provvedimenti già emanati.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 5 luglio 1978

MATTARELLA

PLACENTI

(6433)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782450)